



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 264 DEL 07.07.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Oggetto: Servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie nell'ambito della ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila e dei paesi rientranti nel cratere. Nomina Responsabile del Procedimento.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di l'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista la convenzione sottoscritta da USRA, Comune ed AC L'Aquila in data 02 settembre 2014, per l'affidamento del servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie nell'ambito della ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila e dei paesi rientranti nel cratere;

Vista la L. 190/2014, art.1, comma 440, che prevede l'obbligatorietà per gli Uffici Speciali di monitoraggio dei materiali derivanti dalle attività di rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati. E, a tal fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali;

Considerato che, risulta necessario garantire la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie al fine di dare continuità agli interventi di riparazione degli immobili danneggiati dal sisma per consentire il ripristino delle condizioni di normalità;

Vista la comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Vigilanza Contratti Pubblici, Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (di seguito anche ANAC) inoltrata ad USRA tramite PEC in data 8 luglio 2015, prot. USRA n. 10858 del 09/07/2015, con oggetto "Affidamento servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie nell'ambito della ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila e dei paesi rientranti nel cratere. SA Commissario Delegato per la Ricostruzione - Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie – Comunicazione avvio istruttoria ex art. 10 del Regolamento di Vigilanza ANAC";

Vista la documentazione inoltrata da AC L'Aquila ad ANAC in data 23 luglio 2015 con oggetto "Fascicolo 3136/2015. Relazione esplicativa relativa all'affidamento del Servizio di tracciamento dei veicoli impegnati per la movimentazione delle macerie degli immobili privati a seguito dei crolli derivati dal Sisma del 6 aprile 2009" acquisita al protocollo USRA n. 15556 del 27/10/2015;

Vista la comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Vigilanza Contratti Pubblici, Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture inoltrata ad USRA tramite PEC in data 28 ottobre 2015,

prot. USRA n. 10858, con oggetto " Affidamento servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie nell'ambito della ricostruzione degli immobili privati dell'Aquila e dei paesi rientranti nel cratere. Comunicazione risultanze istruttorie ex art. 15 del Regolamento di vigilanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300, pagina 56, del 29/12/2014";

Preso atto delle indicazioni dell'ANAC;

Considerato che è comunque necessario continuare a garantire il servizio di tracciamento dei materiali derivanti dalle attività di ricostruzione, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, poiché lo stesso è essenziale per le attività di ricostruzione e per le finalità di controllo della filiera delle macerie, in accordo a quanto disposto nel D.Lgs. 152/2006, ai fini ambientali, di sicurezza e salute pubblica;

Considerata la delibera n. 216 del 2 marzo 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisita al protocollo U.S.R.A. n. 3935 del 16/03/2016;

Vista la Determinazione n. 165 del 13.04.2016 con la quale è stata prorogata, per un periodo di sei mesi, la Convenzione tra l'Ufficio Speciale, il Comune dell'Aquila e l'Automobile Club L'Aquila fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie;

Vista la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli relativi all'individuazione dei responsabili di procedimento;

Visto l'art. 5 comma 1 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni che recita "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento nonché, eventualmente l'adozione del provvedimento finale";

Visto l'art. 5, comma 2, della Legge 241/90 che sancisce che, fino a quando non sia effettuata la nomina del Responsabile del procedimento, viene considerato responsabile del singolo provvedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa;

Considerato che al Responsabile del procedimento, come previsto dall'art. 6 della Legge 241/90, sono affidati i seguenti compiti:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi

dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale;

Ritenuto necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento al fine di porre in essere le attività amministrative necessarie alla prosecuzione del servizio in oggetto;

DETERMINA

Per tutto quanto specificato in premessa:

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, quale Responsabile del procedimento delle attività inerenti la gestione delle macerie l'Ing. Sergio Sulpizii - Funzionario Ingegnere;
2. di precisare che il Responsabile del procedimento cura, nei termini di legge, gli adempimenti previsti dall'art. 6 della Legge 241/90 e che l'elencazione delle attività e competenze non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse anche tutte le funzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione dell'atto finale;
3. di precisare che l'attribuzione dell'incarico di responsabile del procedimento non comporta l'automatica attribuzione di una indennità;
4. di notificare il presente provvedimento all'interessato;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 07.07.2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

